

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA
Provincia di Viterbo

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE
DI SUOLO PUBBLICO E PER
L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

* * *

APPROVATO con delibera del Consiglio Comunale n. 101 del 30.09.1994

RIPUBBLICATO in data 4.11.1994

MODIFICA ed INTEGRAZIONE con delibera C.C. n. 12 del 22.02.1996

RIPUBBLICATO in data 4.4.1996

* * *

APPROVATO con delibera del Consiglio Comunale n. 143 del 30.10.1998

MODIFICHE ed INTEGRAZIONI con delibera C.C. n. 46 del 29.03.1999

RIPUBBLICATO in data 1.10.1999

RIPUBBLICATO in data 11.05.2000

MODIFICHE ed INTEGRAZIONI con delibera C.C. n. 10 del 28.02.2002

RIPUBBLICATO in data 21.03.2002

Art.1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.

Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

4. Sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, le strade statali e provinciali situate all'interno del centro abitato.

Art. 2

Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente. su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana e per quelle determinate dalla sosta

di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

Art.3

Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione, almeno dieci giorni prima dell'occupazione per la verifica del rispetto del codice della strada e per le prescrizioni del caso.

2. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune in carta legale e contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale

rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;

- c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
- e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la *fascia* oraria di occupazione;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

Art.4

Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni.
3. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

Art.5

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il comune con addebito delle spese;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

Art. 6

Decadenza ed estinzione della concessione

- 1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.
- 2. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art.7

Modifica, sospensione e revoca della concessione

- 1. L'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
- 2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Art. 8
Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

Art.9
Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al comune contestualmente a quelle per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

Art.10
Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

2. Le frazioni di tariffa sino a £. 50 sono arrotondate alle lire 100 inferiori e quelle oltre £. 50 sono arrotondate alle lire 100 superiori.
3. L'importo dei canoni fino a £. 500 è arrotondato alle lire 1.000 inferiori oltre £. 500 alle lire 1.000 superiori.
4. Le tariffe del canone saranno stabilite annualmente dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione.

Art.11 **Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n.2 categorie, secondo l'elenco allegato al presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Art.12 **Durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie , a giorno od a fasce orarie.

Art.13 **Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse,

in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata.

4. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi il canone sarà commisurato per ogni chilometro lineare o frazione di esso e per anno, secondo le relative categorie.

5. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone determinando la superficie sulla base della loro larghezza per la profondità di un metro "convenzionale". Per passi carrabili si intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Qualora gli interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi a norma del Codice della Strada, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del canone di concessione.

6. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art.14

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Art.15

Agevolazioni

Le agevolazioni per le varie fattispecie di occupazione verranno stabilite, annualmente, dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe del canone.

Art.16 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune;
 - b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art 87, comma 1, lettera c) TU. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - d) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie.
 - e) Le occupazioni effettuate per manifestazioni politiche-culturali, sociali, sindacali, religiose, sportive, promosse da Enti Locali, Enti non commerciali, Associazioni di promozione sociale, ONLUS, Associazioni di Volontariato, partiti e sindacati, nel perseguimento delle finalità istituzionali dei promotori.
 - f) Per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni di varia natura promosse anche da soggetti diversi da quelli descritti alla Lettera e), l'esenzione è subordinata al Patrocinio della manifestazione da parte della Giunta Comunale, delle finalità pubbliche e della rilevanza delle iniziative proposte.

Le occupazioni di suolo pubblico, di cui alle lettere e) ed f), non avendo rilevanza ai fini dell'applicazione del Canone di Occupazione di Suolo Pubblico dovranno essere oggetto di richiesta di autorizzazione – concessione da parte degli interessati, da presentarsi alla Polizia Municipale che provvederà a richiedere la necessaria documentazione nonché parere e prescrizioni ai competenti Uffici Comunali.

In ogni caso per le occupazioni di cui alle Lettere e) ed f) del presente articolo è dovuta una idonea cauzione determinata dall'Ufficio Tecnico Comunale ed indicata nel provvedimento di Autorizzazione.

Art.17

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30° giorno successivo alla data di approvazione del bilancio comunale, che verrà adeguatamente pubblicizzato.

Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione dal concessionario ovvero in quattro rate di eguale entità qualora il canone annuo da pagare ecceda Euro 258,23 (duecentocinquantotto/23).

Le scadenze di tali rate sono le seguenti:

per la I Rata entro il 30° giorno successivo dalla data di approvazione del bilancio – II Rata 30 Aprile – III Rata 31 Luglio – IV Rata 31 Ottobre.

Se tali date cadono in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Il Sindaco per consistenti motivi di pubblica utilità potrà con apposita ordinanza fissare diverse modalità operative.

4. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune o del concessionario intestato al **COMUNE DI CIVITA CASTELLANA - VERSAMENTO CANONE ANNUALE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE COSAP.**

È ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat o similare) su apposito conto del Comune o del Concessionario, domiciliato presso un'Agenzia di Istituto di Credito avente domicilio nel territorio del Comune.

Art.18

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art.17, comma 4 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.
2. Se trattasi di concessioni ricorrenti, cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va

effettuato in unica soluzione dal Concessionario ovvero in quattro rate di eguale entità qualora il canone annuo da pagare ecceda Euro 258,23 (duecentocinquattotto/23).

Le scadenze di tali rate sono fissate nei modi e nei termini di cui al precedente art. 17, comma 3.

Art.19 **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente Regolamento avviene mediante il sistema della ingiunzione di cui al R D. 14.4.1910, n. 639.

2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario.

3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente nella misura determinata annualmente con atto della Giunta Municipale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

Art.20 **Sanzioni**

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzioni amministrative di seguito elencate:

Omesso versamento del canone: 30% del canone non versato;

Tardivo versamento del canone :30% della canone versato tardivamente, ridotto al 3,75% se il versamento è effettuato entro 30 giorni;

Omessa presentazione della denuncia : 200% del canone dovuto, importo minimo £.100.000;

Tardiva presentazione della denuncia: 12,5% del canone dovuto se presentata entro 30 giorni;

Denuncia infedele :50% del maggiore canone dovuto, ridotto al 8,33% se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni;

Errore formale, non incidente sull'ammontare del canone £. 100.000 ridotta a £. 12.500 se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni.

2. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile o dal concessionario.

3. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 e, nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art.19 del presente Regolamento.

Art.21

Disposizioni finali e transitorie

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 1999.
2. L'accertamento e la riscossione della TOSAP, i cui presupposti di imposizione si sono verificati anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, continuano ad essere effettuati, anche dopo il 1° gennaio 1999, dall'attuale concessionario alle stesse condizioni contrattuali in corso.
3. Il Comune si riserva di effettuare accertamenti tributari ai fini TOSAP per gli anni precedenti.

COSAP

INDIVIDUAZIONE DI FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI

OCCUPAZIONI PERMANENTI

SUOLO PUBBLICO

- Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci
- Spazi riservati al parcheggio privato
- Chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi al dettaglio
- Cartellonistica pubblicitaria Stradale e preinsegne
- Mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggiati al suolo
- Dissuasori stradali
- Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi supporti
- Esposizione di merci alla rinfusa all'esterno di negozi
- Arredo urbano in genere pubblicizzato ed esposto a cura di privati
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili
- Dehors
- Fioriere e simili
- Aree mercatali
- Distributori di tabacchi

SOPRASSUOLO

- Tende parasole
- Insegne a bandiera ed altri menù pubblicitari aventi dimensione volumetrica non appoggiati al suolo
- Cavodotti, elettrodotti e simili
- Impianti a fune per trasporto merci e persone

SOTTOSUOLO

- Cisterne e serbatoi interrati in genere
- Cavodotti interrati
- Condotte e tubazioni interrate
- Pozzi, pozzetti, cabine di derivazione e smistamento esclusi gli allacci ai servizi di pubblica utilità
- Cunicoli sotterranei destinati allo scorrimento di cavi e simili per l'erogazione di pubblici servizi.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

SUOLO PUBBLICO

- Banchi di vendita e simili sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici (escluse le tende sporgenti)
- Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi espositori
- Esposizione di merci alla rinfusa all'esterno di negozi
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili
- Scavi e reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) eseguiti per la manutenzione di impianti ed attrezzature destinati alla fornitura di servizi di pubblica utilità
- Spettacoli viaggianti e circensi
- Manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive. Deposito temporaneo di merci di qualunque genere su spazi pubblici
- Fioriere e simili
- Dehors
- Ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi
- Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo

SOPRASSUOLO

- Tende parasole sporgenti da bancarelle e simili
- Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo
- Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle pubbliche vie e piazze
- Cavodotti, elettrodotti e simili realizzati a carattere temporaneo

SOTTOSUOLO

- Pozzi, pozzetti, condutture. cavidotti interrati realizzati a carattere provvisorio.

A L L E G A T O A L

**REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE
DI SUOLO PUBBLICO E PER
L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE**

*** * ***

**ELENCO
CLASSIFICAZIONE STRADE,
SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE**

*** * ***

ELENCO
**CLASSIFICAZIONE STRADE,
SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE**

in sintesi:

PRIMA CATEGORIA

Tutto il centro urbano così delimitato:

Via Nepesina all'altezza dello svincolo della
Circonvallazione;
Via Terrano all'altezza del ponte;
Via Catalano – Deposito COTRAL;
Via Corchiano all'altezza del cavalcavia della
circonvallazione;
Via Terni fino all'incrocio con Via Tetrarca;
Via Ferretti all'altezza Ospedale.

SECONDA CATEGORIA

Tutte le vie, piazzali e località non comprese
nella categoria precedente.

in dettaglio:

PRIMA CATEGORIA

Centro Urbano

C.so B. Buozzi, L.go Cavour, L.go G. Saragat, L.go Roma, L.go S. Allende, L.go S. Pertini,
Loc. Pizzo Garofano, Loc. Rio Maggiore, Loc. Fontana Quaiola, P.zza Martiri Fosse
Ardeatine, P.zza. Angiloccio, P.zza della Liberazione, P.zza G. Di Vittorio, P.zza G.
Matteotti, P.zza G. Marconi, P.zza Quintana, P.zza San Clemente, P.zza San Gregorio, Via 4
Giornate di Napoli, Via A. Grandi, Via A. De Gasperi, Via A. Moro, Via A. Vespucci, Via A.
Garibaldi, Via A. Frank, Via A. Alessandrini, Via A. Pistola, Via A. Mindel, Via A. Bonanni,
Via Borguccio, Via Campo delle Fiere, Via Carlo Pisacane, Via Casalaccio, Via C.
Marcantoni, Via Catalano, Via Corchiano, Via C. Colombo, Via degli Equi, Via degli
Etruschi, Via degli Umbri, Via dei Capenati, Via dei Falisci, Via dei Latini, Via dei Sabini,
Via dei Veienti, Via del Casaletto, Via del Castelletto, Via del Fontanile, Via del Forte, Via
del Governo Vecchio, Via del Laghetto, Via del Risorgimento, Via del Tiratore, Via della
Chiusa, Via della Corsica, Via della Pace, Via della Repubblica, Via della Tribuna, Via delle
Colonnate, Via delle Conce, Via delle Mole, Via delle Palme, Via delle Piagge, Via delle
Rupi, Via dello Scasato, Via dello Sdrucchiolo, Via di Corte, Via di Massa, Via Don G.
Bodini, Via Don Minzoni, Via Don Morosini, Via E. Berlinguer, Via E. Morelli, Via E. De
Nicola, Via E. Minio, Via E. Tazzoli, Via Falisca, Via F. Cicuti, Via F. Montanari, Via
Fontana Quaiola, Via F. Paoletti, Via F. Petrarca, Via F. Tarquini, Via F.lli Rosselli, Via
Generale C.A. Dalla Chiesa, Via G. Leopardi, Via G. Puccini, Via G. Picchetto, Via G. La
Pira, Via G. Carducci, Via G. Amendola, Via G. Trevisan, Via Giovanni XXIII, Via G.

Garibaldi, Via G. Mazzini, Via G. Petroni, Via G. Verdi, Via La Penna, Via L. Einaudi, Via Madonna delle Rose, Via M. Polo, Via M. Franci, Via Martiri di Cefalonia, Via M. Masci, Via Mons. Tenderini, Via Mons. Romero, Via Nepesina fino allo svincolo della circonvallazione, Via P. Togliatti, Via Panico, Via Porta Lanciana, Via Porta Posterla, Via Porta Rupe, Via Priati, Via I Maggio, Via Quintana, Via R. Mengarelli, Via R. Togni, Via Rio Cruè, Via Rio Filetto, Via Rio Fratta, Via Rio Maggiore, Via Rio Mozzo, Via Rio Purgatorio, Via Roma, Via Rosa, Via S. Allende, Via San Clemente, Via San Giacomo, Via San Gratiliano, Via San Gregorio, Via Sant'Antonio, Via Santa Felicissima, Via Sette Fratelli Cervi, Via S. Pellico, Via Terni incrocio con Via Petrarca, Via Terrano fino al ponte, Via T. Tasso, Via U. Bassi, Via U. Foscolo, Via U. La Malfa, Via U. Midossi, Via V. Ferretti dal plesso scolastico in poi, Via Vinciolino, Via V. Rainaldi, Via XII Settembre, Via XXV Aprile, V.le A. Gramsci, V.le Fiume Treia, Vicolo Febo.

SECONDA CATEGORIA

Loc. Casa Ciotti, Loc. Casale Ettore, Via Capitano Ulivelli, Via Casa Ciotti, Via Castel Sant'Elia, Via Celle, Via della Pompa, Via della Scuola, Via della Stazione, Via Ponte di Terrano, Via Falerina, Via Flamini, Via Flaminia, Via Flaminia Zona P.I.P., Via Fontana Matuccia, Via Gallesana, Via G. Taschini, Via Quartaccio, Via San Giovanni, Via Sassacci.